

Regolamento dell'Assemblea di Zona –Zona Cassiopea

- Premesso che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto fanno parte dell'Assemblea di Zona
 - tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona;
 - con diritto di voto e solo elettorato attivo, i soci adulti censiti nella Zona che stanno ancora completando il percorso formativo;
 - con solo diritto ad essere eletti i Capi a disposizione censiti in Zona.
- Premesso che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto l'Assemblea di Zona è convocata almeno una volta all'anno per:
 1. approvare il Progetto di Zona e verificare quello giunto a scadenza;
 2. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
 3. eleggere tra i Capi censiti nella Zona i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
 4. discutere le linee del Progetto Regionale;
 5. approvare i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo della Zona;
 6. deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea.
- Premesso che in base all'art. 17 dello Statuto ogni Assemblea, per il proprio funzionamento, si dota di apposito Regolamento non in contrasto con lo Statuto e con il Regolamento AGESCI.
- Considerato che il diritto di voto è stabilito dall'art. 26 dello Statuto
- Considerato che la convocazione dell'Assemblea di Zona è compito dei Responsabili di Zona ai sensi dell'art. 26 dello Statuto

I LAVORI ASSEMBLEARI OSSERVANO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Convocazione

L'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona in sessione ordinaria almeno una volta all'anno.

La stessa Assemblea può essere convocata straordinariamente nei seguenti casi:

- quando i Responsabili di Zona lo ritengono necessario;
- su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Zona o di almeno un terzo dei capi con diritto di voto della Zona o di almeno un terzo dei gruppi della Zona. Il numero si intende arrotondato per difetto.

L'avviso di convocazione deve essere effettuato per lettera o email e deve pervenire ai Capi Gruppo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

La data dell'assemblea deve essere nota almeno 45 giorni prima, salva diversa deliberazione del consiglio di zona

Art. 2 - Ordine del giorno

L' avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno che, oltre agli argomenti da trattare, deve indicare anche i tempi d'inizio e conclusione dell'Assemblea.

L'ordine del giorno viene compilato dai Responsabili di Zona sentito il Consiglio di Zona.

Ogni Co.Ca. ed ogni singolo Capo possono richiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse purché siano presentati in tempo utile per ottenere il parere favorevole del Consiglio di Zona ed essere inseriti nella convocazione.

Devono essere presentati a tutti i capi gruppo tramite comunicazione via lettera/email entro 15gg dalla data di convocazione dell'assemblea

Non potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno salvo che una particolare urgenza lo esiga, nel qual caso deve essere espresso preventivo assenso da parte dell'Assemblea con votazione che riporti la maggioranza dei Capi.

Art. 3 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è valida se sono presenti i 2/3 dei Gruppi della Zona e almeno la metà più uno dei Capi in servizio e degli adulti in servizio educativo che stanno ancora completando l'iter formativo, censiti nella Zona e in servizio effettivo.
Gli A.E. censiti nella Zona non sono calcolati ai fini del raggiungimento del quorum di validità dell'assemblea; tuttavia, ove presenti, hanno diritto di voto.
2. La verifica del quorum necessario per la validità dell'Assemblea viene effettuata sulla base delle schede di partecipazione che devono essere compilate da parte di ogni singola Co.Ca. e consegnate all'inizio dell'Assemblea.
 1. La verifica del quorum può essere richiesta in qualunque momento da qualunque partecipante.
 2. Nel caso non fosse raggiunto il quorum necessario per la validità dell'Assemblea, quest'ultima sarà riconvocata dai Responsabili nei tempi da loro ritenuti più idonei
 3. Le modifiche di orario rispetto alle previsioni contenute nell'ordine del giorno devono essere approvate dall'Assemblea, su mozione d'ordine proposte da chi presiede e a maggioranza dei Capi presenti.

Art. 4 - Nomina degli organi dell'Assemblea

All'inizio dei propri lavori l'Assemblea procede su proposta di nomina dei Responsabili di Zona e con voto palese della maggioranza dei presenti alla ratifica dell'**Ufficio di Presidenza** che, nel rispetto della diarchia, deve garantire un presidente uomo e un presidente donna. Qualora ce ne siano le condizioni e la disponibilità di capi si procederà alla nomina sempre su proposta dei Responsabili di zona di due presidenti vicari. Qualora la ratifica non raccolga la maggioranza dei voti si esamineranno le proposte alternative

La nomina all'**Ufficio di Presidenza** ha validità annuale,

L' **Ufficio di Presidenza** nomina e comunica all'Assemblea:

- **La Segreteria dell'assemblea** che stenda il verbale dell'Assemblea, composta almeno da un membro;
- **Il Collegio degli Scrutatori** composto da almeno quattro componenti per accertare l'esito delle operazioni di voto. Inoltre il Collegio Scrutatori è chiamato a verificare la validità dell'Assemblea.
- **Il Comitato Mozioni**, composto da minimo tre componenti, incaricato ad accogliere, ordinare e comunicare all'Assemblea le mozioni e le raccomandazioni presentate.

Il compito dei Presidenti dell'Assemblea è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori nell'osservanza di quanto previsto dall'ordine del giorno e nel rispetto del presente Regolamento e dello Statuto.

I Presidenti regolano la discussione su proposte e mozioni in termini di tempo e numero di interventi.

Le loro decisioni procedurali, purché non in contrasto con il presente Regolamento e lo Statuto, sono definitive ed insindacabili, così come l'operato degli organi assembleari sopra citati che sono posti sotto la responsabilità dell'ufficio di Presidenza.

Raccogliendo quanto indicato dalla Zona nel corso degli anni si definiscono alcuni profili per gli organi assembleari:

Ufficio Di Presidenza: Sono ammessi a ricoprire il ruolo di Presidente tutti i capi che abbiano completato l'iter di formazione e che abbiano competenza riconosciuta in ambito di regolamentazione associativa ai vari livelli, meglio ancora se abbiano già fatto parte di uno degli altri organi assembleari.

Collegio degli Scrutatori: sono ammessi a ricoprire il ruolo di scrutatore tutti i capi con diritto di partecipazione all'assemblea. Si consiglia di inserire almeno un capo che abbia i requisiti necessari per la Presidenza.

Comitato mozioni: sono ammessi a ricoprire il ruolo di scrutatore tutti i capi con diritto di partecipazione all'assemblea. E' necessario inserire almeno due capi che abbiano i requisiti necessari per la Presidenza.

Art. 5 – Compiti dell'Assemblea di Zona

L'assemblea di zona ha essenzialmente due compiti:

Attuare le prerogative che le sono assegnate dall'articolo 26 dello statuto AGESCI

Essere luogo privilegiato in cui le istanze assembleari, delle singole co.ca. e dei singoli capi possono trovare l'ambito corretto per definire linee guida e indicazioni programmatiche, nella maniera più possibile condivisa, che possano essere recepiti dagli organi preposti ad organizzare e programmare la vita di Zona

Art. 6 - Mozioni

Gli organi di Zona, le singole coca e i capi sono tenuti ad inviare per mail entro 8gg Dalla data di convocazione dell'assemblea le proposte da mettere in discussione secondo la formula definita (mozioni, ordini del giorno) per le Assemblee ordinarie.

Eventuali altre mozioni e simili presentate fuori tempo massimo devono essere presentate per iscritto al "Comitato Mozioni" entro i termini che dovranno essere comunicati dal Presidente all'inizio dell'Assemblea.

Per valutarne l'ammissibilità sia in termini di contenuto sia rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, qualora si ammettano il "Comitato Mozioni", d'intesa con i proponenti, potrà suggerire delle modifiche di forma o necessarie per chiarire il senso delle stesse mozioni.

Lo stesso Comitato cercherà di coordinare tra loro eventuali mozioni aventi lo stesso contenuto al fine di facilitare il voto dell'Assemblea.

Le mozioni vengono approvate a maggioranza composta dalla metà più uno dei votanti ad esclusione di quelle previste dal presente Regolamento con altra maggioranza qualificata.

All'inizio della discussione i presidenti presentano un piano di lavoro, dividendo il tempo a disposizione per le mozioni presentate, tenendo conto della diversa rilevanza dei vari argomenti in discussione.

Le mozioni verranno discusse di norma con la seguente formula di dibattito:

Presentazione della Mozione / Intervento PRO / Intervento CONTRO

Qualora l'argomento sia di rilievo l'ufficio di Presidenza potrà accordare ulteriori interventi. Nel dare la parola per gli interventi i presidenti possono adottare criteri che permettano ad un numero maggiore possibile di capi di esprimere il proprio pensiero, limitando se necessario interventi multipli.

Qualora ci siano richieste di chiarificazione queste avranno precedenza su tutte le altre e il presentatore della mozione avrà un tempo definito dalla Presidenza per illustrare ulteriormente la mozione.

Eventuali emendamenti che possano modificare il contenuto della mozione possono essere proposti nel corso della discussione e vengono messi in votazione previo assenso dei presidenti dell'assemblea.

le mozioni (...) presentate direttamente all'assemblea avranno un ordine di priorità più basso rispetto a quelle presentate secondo i tempi di cui sopra: i presidenti decideranno le forme con cui concretizzare questo principio.

Art. 7 - Candidature

Le candidature per la nomina dei Responsabili di Zona e dei componenti del Comitato di Zona possono essere presentate da ogni Comunità Capi o dal Comitato di Zona in assemblea.

Le candidature che perverranno prima della data dell'assemblea potranno essere accompagnate da una breve presentazione del candidato.

Sarà compito dei Responsabili di Zona dare la massima visibilità dei candidati inviando per posta elettronica un elenco corredato da presentazione dei candidati ai membri del Consiglio di Zona che si adopereranno per darne massima visibilità fra i membri delle Co.Ca.

Nel caso di votazione per la nomina ai vari incarichi con candidatura unica, dovrà essere raggiunta, per l'elezione, la maggioranza dei due terzi dei votanti nelle prime due votazione, mentre alla terza dovrà ottenere la maggioranza semplice dei presenti

Nel caso di più candidature per lo stesso ruolo è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.

Qualora, in presenza di più di due candidati, nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 8 – Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano ad esclusione di quelle riguardanti persone che saranno effettuate mediante scrutinio segreto. Vengono invitati ad esprimere il voto prima i favorevoli e poi i contrari alla mozione in discussione. Il risultato delle votazioni viene proclamato dal Presidente dell'Assemblea, sentito il Collegio degli Scrutatori.

I presidenti possono proclamare palese il risultato della votazione, qualora lo ritenessero opportuno per la fluidità dei lavori, fermando la conta dei voti, ogni volta che ritengono inoppugnabile l'esito della votazione fin dall'espressione dei voti favorevoli. Rimane diritto di ogni partecipante chiedere comunque il conteggio.

Una mozione si intende approvata solo se raccoglie voti favorevoli espressi in misura del 50% più uno dei partecipanti inizialmente iscritti.

La somma dei voti non è da considerarsi verifica del quorum, che rimane regolamentata dal precedente art.3.

Qualora si renda necessario, come indicato negli articoli 2 e 3, la maggioranza qualificata sarà quella semplice dei capi presenti in assemblea (sono ammessi al voto anche i capi con solo diritto di elettorato passivo).

Art. 9 - Efficacia delle deliberazioni e delle elezioni

Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, tranne quelle riguardanti le modifiche del presente Regolamento che diventano operative dalla successiva Assemblea.

Qualora durante l'Assemblea vengano eletti uno o entrambi i Responsabili di Zona o membri del Comitato di Zona, la decorrenza del loro mandato viene posticipata alla prima riunione di Comitato di Zona o di Consiglio di Zona successiva all'elezione.

Art. 10 - Interpretazioni e modifiche del presente regolamento

L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, in modo insindacabile, ai Responsabili di Zona per la fase di convocazione ed ai Presidenti dell'Assemblea durante i lavori assembleari. Le modifiche al presente Regolamento vanno approvate con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 11 - Estensione delle regolamento al Convegno.

Le norme del presente Regolamento si applicano per quanto compatibili anche al Convegno di Zona, con le seguenti eccezioni:

1. Il convegno di Zona non è soggetto a controllo del quorum, per quanto riguarda la validità;
2. Tutti i capi censiti hanno diritto di voto;
3. Le mozioni vengono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi;
4. L'ammissibilità delle mozioni, raccomandazioni ed ordini del giorno non è soggetta ad un limite temporale, per quanto sia auspicabile presentare il materiale con largo anticipo.